

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2823)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 28 febbraio 1968 (V. Stampato n. 4459)

d'iniziativa dei deputati LETTIERI e FINOCCHIARO

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 2 marzo 1968*

Norme integrative alla legge 24 ottobre 1966, n. 932, concernenti
gli insegnanti di educazione fisica, compresi negli elenchi speciali

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I corsi triennali di educazione fisica istituiti con legge 24 ottobre 1966, n. 932, riservati agli iscritti negli elenchi speciali di cui all'articolo 31 della ordinanza ministeriale 30 marzo 1961 saranno prorogati fino all'anno scolastico 1969-70 incluso, limitatamente a coloro che non abbiano potuto frequentare le lezioni tecnico-pratiche a causa del servizio obbligatorio di leva, per motivo di gravidanza e puerperio oppure per avere contratto nel triennio avente inizio dall'anno accademico 1966-67 malattie debitamente accertate dalla commissione medica dell'istituto presso il quale gli insegnanti di educazione fisica risultano iscritti.

In deroga all'articolo 7 della legge 24 ottobre 1966, n. 932, è concesso agli iscritti ai corsi di cui al precedente comma di conseguire il diploma di educazione fisica entro l'anno scolastico 1969-70.

Art. 2.

Gli iscritti ai corsi speciali ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 ottobre 1966, n. 932, hanno facoltà di trasferire per gravi e comprovati motivi la propria iscrizione in altri istituti, entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 3.

All'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 932, è aggiunto il seguente comma:

« Nelle graduatorie provinciali di cui al primo comma, possono essere iscritti, a domanda, anche gli aspiranti che, già inclusi negli elenchi speciali ed in possesso dei requisiti di servizio previsti dal precedente articolo 1, frequentavano, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, i normali corsi di studio presso gli istituti superiori di educazione fisica statali o pareggiati ».

Art. 4.

Gli insegnanti di educazione fisica, di cui al precedente articolo 3 e quelli iscritti ai corsi speciali triennali istituiti con legge 24 ottobre 1966, n. 932, che a norma dell'articolo 5 della stessa legge abbiano ottenuto una supplenza per l'intero anno scolastico, sono considerati a tutti gli effetti supplenti annuali, semprechè la nomina sia riferibile a posti di insegnamento in almeno un corso completo oppure comporti un orario di almeno nove ore settimanali.

Gli insegnanti di cui al comma precedente perdono i benefici connessi al conferimento della supplenza annuale se non frequentano regolarmente le lezioni tecnico-pratiche obbligatorie.